

**Concorso Polizia penitenziaria: l'inidoneità fisica accertata non può essere superata da una
verificazione espletata a quattro mesi di distanza dalla seconda visita idoneativa
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 giugno 2020 – 1° luglio 2020, n. 4228)**

L'inidoneità al reclutamento accertata e confermata dalla commissione medica di seconda istanza per eccesso di massa grassa non può essere superata dagli esiti di una verifica espletata a quattro mesi di distanza dalla seconda visita idoneativa, in quanto i requisiti di idoneità vanno valutati – pena la violazione della *par condicio* tra i candidati – al momento della visita medica. Le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento, infatti: a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri *pro veritate* di segno contrario; b) sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi di legittimità; c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all'Amministrazione (non dotate delle specifiche competenze del settore e non provviste della necessaria strumentazione), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all'arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della *par condicio* fra gli aspiranti; d) sono soggette al principio *tempus regit actum*, per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta. È evidente che se si fondasse l'ammissione alla procedura sulla base della verifica successiva si metterebbe in crisi l'intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio "della infungibilità", anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente "esposto" ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato. Ciò non comporta l'insindacabilità assoluta delle valutazioni in sede concorsuale, le quali possono sempre essere contrastate allegando elementi atti ad evidenziarne il travisamento o l'illogicità, purché vi siano elementi convincenti almeno sul piano indiziario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6312 del 2019, proposto da Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS--, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS--;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Maria Immacolata Amoroso ai sensi dell'art. 4 d.l. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'appellato ha partecipato al concorso per 366 posti di allievo agente della Polizia penitenziaria ma alla visita idoneativa del 27/11/2018 è stato escluso per alterazione della composizione corporea con percentuale di massa grassa pari a 28,7 (eccedente rispetto al massimo consentito del 22%).

Su opposizione dell'aspirante lo stesso il 13/12/2018 è stato sottoposto a visita dalla commissione medica di seconda istanza che ha confermato l'inidoneità (massa grassa 27,8%).

L'interessato ha impugnato il decreto di esclusione avanti al TAR Lazio il quale ha disposto una verifica presso l'Ospedale Militare di Roma Celio svoltasi il 15/4/2019 all'esito della quale il candidato è risultato idoneo (massa grassa 20,3%).

La sentenza con la quale il Tribunale capitolino ha accolto il ricorso è stata impugnata con l'atto di appello oggi in esame dalla soccombente amministrazione la quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell'esecutività.

Si è costituito in resistenza l'appellato il quale ha depositato memoria.

Con ord.za n. -OMISSIS-, resa nella camera di consiglio del 29 agosto 2019, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza gravata.

L'interessato ha depositato note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla pubblica Udienza del 18 giugno 2020, svoltasi ai sensi del DL n. 18 del 2020, l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello dell'Amministrazione è fondato e va pertanto accolto.

Fondato è infatti il motivo mediante il quale l'appellante deduce l'irrilevanza, nella fattispecie, degli esiti di una verifica espletata a quattro mesi di distanza dalla seconda visita idoneativa, in quanto i requisiti di idoneità vanno valutati – pena la violazione della par condicio tra i candidati – al momento della visita medica.

In proposito, il Collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato della Sezione secondo cui le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento:

a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario;

- b) sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi di legittimità;
- c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all'Amministrazione (non dotate delle specifiche competenze del settore e non provviste della necessaria strumentazione), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all'arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti;
- d) sono soggette al principio *tempus regit actum*, per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta. (cfr. per tutte IV Sez. n. 117 del 2020).

Nel caso all'esame, come si è riferito sopra, la visita di verifica presso l'Ospedale Militare del Celio è stata espletata a quattro mesi di distanza dalla visita di seconda istanza, di talchè il positivo esito della stessa non introduce elementi che possano inficiare la precedente negativa valutazione.

E' infatti evidente che se si fondasse l'ammissione alla procedura su tale dato si metterebbe in crisi l'intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio "della infungibilità", anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente "esposto" ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l'Amministrazione ne promuove l'accertamento.

Del resto è notorio che alcuni parametri fisici - e quelli influenzati dal peso in particolare - sono soggetti nel tempo a continue modificazioni, come prova la stessa vicenda all'esame nell'ambito della quale l'interessato è stato sottoposto a quattro visite (due presso la commissione di concorso, una su richiesta privata e una di verifica) che hanno sortito risultati sempre differenti.

Quanto sopra non comporta l'insindacabilità assoluta delle valutazioni in sede concorsuale, le quali possono sempre essere contrastate allegando elementi atti ad evidenziarne il travisamento o l'illogicità: ma deve trattarsi di elementi convincenti almeno sul piano indiziario, il che non si ravvisa nella fattispecie.

Infatti l'interessato a sostegno del ricorso si è in sostanza limitato da un lato a richiamare il differente esito di un esame ospedaliero svoltosi a circa un mese di distanza dalla prima visita e dunque ininfluenza per quanto si è detto sopra; dall'altro a criticare la metodologia scientifica utilizzata dall'Amministrazione in termini troppo generici per minarne la affidabilità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo.

Resta assorbita ogni ulteriore questione, in quanto irrilevante ai fini del decidere.

Le spese del giudizio sono eccezionalmente compensate vista la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere